



COMUNE DI ROBECCO D'OGLIO

PROVINCIA DI CREMONA



prot. n. 154

ORIGINALE

DETERMINAZIONE N. 6 DEL 22.12.2016

OGGETTO: AGGIORNAMENTO COSTO DI COSTRUZIONE EDIFICI RESIDENZIALI , AI SENSI DELL'ART. 16, COMMA 9, DPR N. 380 DEL 2001, ART. 48, COMMI 1 E 2, L.R. N. 12 DEL 2005, PER L'ANNO 2017

**IL RESPONSABILE DELL'AREA TECNICA
UFFICIO COMUNE FUNZIONE DI PIANIFICAZIONE URBANISTICA ED EDILIZIA PRIVATA**

VISTO il Verbale n.1 del 11.02.2015 prot.n. 568 della Conferenza dei Sindaci di Robecco d'Oglio e Pontevecchio con il quale è stato nominato l'Arch. Carlo Alberto Conti Borbone, Istruttore Direttivo Cat.D3, dipendente del Comune di Robecco d'Oglio, Responsabile dell'ufficio comune per lo svolgimento associato dei servizi "Funzione di pianificazione urbanistica ed edilizia di ambito comunale nonché la partecipazione alla pianificazione territoriale di livello sovra comunale";

VISTA la deliberazione di Consiglio Comunale n.13 del 13.03.2016, con la quale è stato approvato il Bilancio di Triennale 2016/2018;

VISTA la deliberazione di Giunta Comunale n.41 del 11.05.2016, con la quale è stato approvato il Piano Esecutivo di Gestione per l'anno 2016;

PREMESSO

- che l'articolo 16, comma 9, del dPR n. 380 del 2001, che ha sostituito l'articolo 6, comma 3, della legge n. 10 del 1977 (i cui 4 commi erano stati sostituiti dall'articolo 7, comma 2, della legge n. 537 del 1993), ha demandato alle regioni la determinazione del costo di costruzione degli edifici residenziali da applicare al rilascio dei permessi di costruire, con riferimento ai costi massimi ammissibili per l'edilizia agevolata;
- che la Regione Lombardia ha determinato, ai sensi delle norme citate, con deliberazione della Giunta regionale n. 5/53844 del 31 maggio 1994, (pubblicata sul B.U.R.L., 5° supplemento straordinario del 24 giugno 1994), in Lire 482.300 al metro quadrato il costo di costruzione riferito al contributo afferente il costo di costruzione relativo al rilascio dei permessi di costruire;
- che lo stesso articolo 16, comma 9, del dPR n. 380 del 2001, nonché l'articolo 48, commi 1 e 2, della legge regionale n. 12 del 2005, hanno stabilito che nei periodi intercorrenti tra le determinazioni regionali, ovvero in assenza di queste, il costo di costruzione è adeguato annualmente ed autonomamente dal Comune in ragione della intervenuta variazione del costo di costruzione accertata dall'ISTAT;

RICHIAMATA la propria determinazione n. 11 del 28.12.2015, con la quale il costo di costruzione era stato aggiornato per l'anno 2016, in euro 403,39 al metro quadrato, con efficacia dal 1 gennaio 2016;

CONSIDERATO

- che l'ISTAT non ha provveduto, per ragioni tecniche e su autorizzazione di Eurostat, a pubblicare gli indici mensili relativi al costo di costruzione dei fabbricati residenziali nel corso del 2009, mentre lo ha fatto nei primi giorni del 2010, con la pubblicazione degli indici su base 2005 = 100, con coefficiente di raccordo tra base 2000 e base 2005, pari a 1,186;
- che i nuovi indici ISTAT del costo di costruzione dei fabbricati residenziali relativi al giugno 2005 (=99,9), giugno 2006 (=102,9), giugno 2007 (=106,7), giugno 2008 (=112,8) e giugno 2009 (=112,6)

